

Contributo alla discussione per la lotta contro l'ergastolo e il carcere

Pur appoggiando l'iniziativa contro l'ergastolo, avviata nel dicembre 2007 con uno sciopero della fame all'interno delle carceri e sostenuta in vario modo anche dall'esterno, l'abbiamo vista chiusa in sé stessa, come "lotta degli ergastolani". Proponiamo una riflessione sui contenuti per cercare di estendere la mobilitazione, a cominciare dalla socializzazione con chi è dentro. Non lo abbiamo fatto in quel momento per mancanza di chiarezza e prontezza, lo facciamo adesso anche perché stimolati dal dibattito sviluppato da diversi compagni in carcere e fuori.

Il punto di partenza era ed è rappresentato dalla rivendicazione di una riduzione generalizzata delle condanne unita alla soppressione dell'ergastolo in sé, come principio penale.

Dal 1998 ad oggi i tre diversi governi e parlamenti comparsi sulla scena hanno insediato presso il ministero della Giustizia una propria "commissione di esperti"¹ con il compito di presentare al parlamento la "riforma del codice penale". Nell'ultima legislatura la palla era passata alla Commissione giustizia della Camera presieduta dall'avv. Pisapia. Questa Commissione ha steso una bozza di codice riformato in cui l'ergastolo risulta cancellato. Agli art. 30, 31 e 32 di questa bozza viene citata la "detenzione di massima durata", prevista praticamente in misura "non inferiore a 28 anni, non superiore a 32 anni". Nessuno dei tre rispettivi governi e parlamenti però, per puri calcoli elettorali, ha mai avuto l'ardire di concretizzare i lavori di queste commissioni. Che faranno il governo e il parlamento appena insediati, loro che devono gran parte della propria esistenza alla bandiera della "sicurezza"?

Il collettivo dei prigionieri che ha lavorato alla costruzione dello sciopero di fine anno conosce senz'altro le tappe della riforma, però non si può leggere nell'appello alla mobilitazione alcun riferimento ad essa, né per negarla né per assumerla quale sbocco di fase.

Un secondo aspetto è stato l'assenza del rapporto effettivo fra l'ergastolo e le condanne o comunque le detenzioni collegate all'"abitudine", alla "professionalità", insomma alla recidiva.

Noi pensiamo che questo sia il terreno da battere per contribuire a togliere dal ghetto anche la lotta contro l'ergastolo, per rafforzarla, per renderla parte della lotta più generale contro la bandiera della "sicurezza", il cui perno rimane il carcere, l'aggravamento delle condanne e delle condizioni di prigionia – dall'isolamento agli spazi di vivibilità, dalla sanità all'igiene, dal razzismo ai pestaggi di massa e individuali.

L'abolizione della recidiva, cardine della giustizia di classe, unita alla soppressione della censura, dell'isolamento e dei trasferimenti punitivi, della carcerazione preventiva, dei manicomi giudiziari e dei riformatori minorili e unita alla richiesta della riduzione generalizzata delle condanne e alla rivendicazione del diritto allo studio, al lavoro, al voto, all'assemblea e ai rapporti eterosessuali, è stata una delle spinte che hanno determinato le rivolte esplose e organizzate fra gli anni 1968 e 1974.

Abolizione della recidiva, che spesso è sufficiente a farci condannare.
Visto che il problema è trovare il colpevole, la cosa più comoda è di cercare tra i recidivi.

(Da una delle tante piattaforme lanciate dalle carceri in rivolta,
in *Ci siamo presi la libertà di lottare*, ed. Lotta Continua, settembre 1973).

Questo perché la recidiva, ovvero la circostanza aggravante che prevede in capo ad un individuo che abbia commesso un reato dopo essere stato condannato con sentenza definitiva per un precedente reato (art. 99 Co.1 c.p.) un aumento della pena principale, in quanto ritenuto pericoloso per la società, essendo rimasto insensibile all'ammonimento derivante dalla precedente condanna ed essendosi distinto per un'accentuata capacità a delinquere e quindi difficilmente "recuperabile" – il che significa meno assoggettabile alle logiche di potere e dominio –, impone alle sue vittime il perpetuarsi di una condizione di subordinazione tipicamente di classe.

La recidiva prevede tre tipologie di forme: semplice, aggravata e reiterata. Oggi per effetto della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. "ex Cirielli") tale distinzione rimane ancora valida, ma sono stati appesantiti gli aumenti alla condanna; vediamo in breve.

La recidiva è semplice se un individuo, dopo aver tenuto una condotta che lo stato definisce reato, ne commette un'altro, di qualsiasi specie o gravità, oltre i cinque anni dalla condanna precedente.

¹ La prima presieduta dall'avv. Grosso di Torino - con ministro Fassino, la seconda dall'ex pm di Venezia Nordio - con ministro Castelli.

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

Prima l'aumento era di un sesto.

La recidiva è aggravata se il nuovo reato è della stessa indole del precedente, se è commesso prima che siano passati cinque anni dalla condanna previa, e/o se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

- 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
 - 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
- Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Prima l'aumento era di un terzo.

Si definisce invece reiterata qualora chi è già recidivo commetta un nuovo reato.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

4) Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

5) Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo". Aumento uguale al passato.

In ragione della nuova formulazione dell'articolo 99 (cp), ai fini della recidiva, rilevano ora soltanto le condanne per delitti dolosi, mentre sono escluse quelle conseguenti ai delitti colposi ed alle contravvenzioni. Sebbene il Pubblico Ministero sia sempre tenuto a contestare la recidiva, **il giudice può non applicarla**, anche nell'ipotesi reiterata di cui al quarto comma. Infatti, come ha precisato la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale 14 giugno 2007 n. 192, la recidiva obbligatoria ricorre soltanto nei casi reiterati ed aggravati di maggior allarme sociale specificati al quinto comma. (Fonte Wikipedia)

Quindi la "recuperabilità del reo" si basa sull'accertamento della "pericolosità sociale", che viene valutata in base alla condotta successiva alla commissione del fatto e non in ragione del fatto medesimo. Infatti proprio perché rifiuti il lavoro che ti sfrutta, affama, sottomette, ricatta e opprime, che ti travolge il fisico e lo spirito, proprio perché rifiuti di "fare da soma ai padroni", o perché non hai avuto la possibilità di studiare o di scegliere, sia pure parzialmente o in modo fittizio, o perché non trovi lavoro, o perché non hai il permesso di soggiorno, o perché combatti il licenziamento imminente o già avvenuto, in tutti questi casi la tua ribellione e il tuo disappunto ti portano a credere sempre con maggiore veemenza e consapevolezza che la base per vivere il quotidiano non può che venire dall'esproprio, dall'attacco alla proprietà privata, senz'altro da una rivoluzione totale contro l'esistente. E imminente conseguenza quindi non può che essere il rapporto con la galera: con la recidiva, con l'ergastolo di fatto, o anche di diritto, in quanto dal punto di vista del diritto i recidivi non sono uguali agli altri prigionieri, poiché l'applicazione della recidiva, l'aumento appunto di pena, può portare ad ammontare complessivo di questa assimilabile addirittura a quello previsto per i reati più gravi senza averli compiuti.

In questo caso risulta dunque evidente che la non applicazione della recidiva da parte del giudice, anche nell'ipotesi reiterata di cui al 4° comma, si può interpretare come una chiara e ulteriore accentuazione attribuita

all'identità-“pericolosità” del condannato e non ai fatti qualificati come reato che ne hanno determinato la condanna.

In sintesi, è l'elemento soggettivo che ancora una volta prevale su quello oggettivo, e la personalità che viene valutata in primo luogo e non i fatti giudicati. Si potrebbe dire quindi che al giudice basta accertare l'identità e la sua “pericolosità” per individuare le condizioni che prevedono l'applicazione della recidiva.

Il carattere della differenziazione, che a partire dalla istituzione delle carceri speciali e della “legislazione dell'emergenza”, ha connotato l'ambito penale, processuale e penitenziario, si manifesta palesemente anche nella volontà del legislatore di aver voluto trasformare l'automatismo precedente che caratterizzava l'applicazione della recidiva, in discrezionalità, che meglio può essere utilizzata per dividere, individualizzare e reprimere più capillarmente anche il proletariato prigioniero. E qui che si può cogliere il carattere preventivo della repressione.

Come si capisce la sostanza non muta, anzi il carattere di classe viene consolidato. La critica (pur se guidata dall'ideologia del lavoro, dall'operaismo proprio di quell'epoca) alla riforma della recidiva compiuta nel 1973, anch'essa protesa all'aggravamento, riportata di seguito, può essere assunta nei confronti della legge Cirielli, una sorta di controriforma, di sicuro un accanimento di classe. Scriveva in proposito Lotta Continua 34 anni fa:

La recidiva è quella norma che sancisce un aumento della pena (da un sesto a due terzi) per “chiunque, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro” (art. 99 cp.)

Le misure di sicurezza sono invece quelle disposizioni (internamento in una colonia agricola o casa di lavoro, ricovero in un riformatorio giudiziario, libertà vigilata ecc.) che colpiscono chi viene dichiarato “persona socialmente pericolosa” e in particolare i cosiddetti delinquenti abituali o professionali, cioè chi è più volte recidivo. Esse rappresentano una pena supplementare.

Le disposizioni sulla recidiva e sulle misure di sicurezza costituiscono uno dei cardini della struttura classista del codice Rocco, perché colpiscono esclusivamente il “delinquente” di origine proletaria, colui che il sistema, escludendolo dalla produzione, costringe ad una vita “fuorilegge” di furti, contrabbando, prostituzione, ecc. Il borghese che commette un reato e che non riesce una volta a farla franca non incappa mai di nuovo nei rigori della legge; il proletario che non ha possibilità di scelta si trova invece colpito due volte con la recidiva e tre volte con la dichiarazione di abitualità o professionalità e le misure ad essa conseguenti.

Per questo la lotta dei detenuti esprime il proprio obiettivo qualificante nell'abolizione di queste norme (...)

In che modo il progetto di riforma ha recepito tali molteplici istanze?

L'art. 99 è stato modificato nel senso di mantenere le pene previste per la recidiva (da un sesto a due terzi) con qualche lieve variante e di rendere la recidiva stessa facoltativa, rimettendone l'applicazione al giudizio del magistrato; quanto alle misure di sicurezza sono previste nel caso di abitualità o professionalità solo quando sia accertata la pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto”.

*Che cos'è la riforma Gonnella ora riforma Zagari,
in Ci siamo presi la liberà di lottare, ed. Lotta Continua, settembre 1973*

Ognuno sa che con l'aggravarsi della crisi tutto questo e altro ancora sta diventando strutturale, le difficoltà dell'esistente vengono moltiplicate dalla realtà della guerra di rapina, di conquista, dall'abbattimento dello stato sociale, dall'affidamento del mercato del lavoro all'andamento del profitto.

Ma non siamo tutti pronti a tale sottomissione: c'è chi agisce pensando che ciò da cui lo stato fa dipendere la definizione di reato sia soltanto un prendere per sé e per gli altri il dovuto, e ciò che la legge chiama reiterazione di reato, sia solo un perseverare nell'abbattimento sempre più consapevole di tutto ciò che assassina l'essere umano e la sua identità. Gli oltre 15 anni di avanzamento rivoluzionario successivi agli anni delle rivolte anche nelle e contro le carceri, sono alle spalle. Una loro critica e superamento va con il passo del movimento reale antagonista al capitale e alla sua società; adesso entrambi si esprimono, in particolare nelle carceri in un agire – in gran parte - isolato, sconnesso, episodico, per certi versi simile a quello di oltre 35 anni fa, analizzato nella lettera che segue.

Innanzitutto la nostra realtà sociale di delinquenti ci accomuna nella lotta, perché la nostra realtà sociale di delinquenti - rifiutiamo le eccezioni - è il carcere. Per i condannati all'ergastolo non c'è bisogno di analisi logica per dimostrarlo; e per noi recidivi (la recidiva è

prerogativa dei delinquenti poveri, perché i delinquenti disordinati ricchi, in galera ci vengono di rado e mai una seconda volta) la cosa sta in questi termini: se siamo stati in carcere in passato non vedo - visto che non accettiamo di fare da soma ai ricchi - come non saremo in galera anche in futuro: non lo vedo, perché, come avviene per il capitalista che aumenta nel tempo il suo capitale, e l'operaio in rapporto ad esso la sua miseria, così è nel tempo, per le forze di polizia che si fanno sempre più agguerrite e spregiudicate rispetto a noi, sempre più isolati e meschini.

Lettera di Fiorentino Conti dal carcere di Perugia
in *Liberare tutti i dannati della terra*, settembre 1971

Sta solo a noi contribuire all'avvio di un agire di rottura collettivo, esteso, che faccia memoria delle conquiste come delle batoste per trovare il percorso di rottura, anche rispetto alla lotta contro il carcere, adeguato all'epoca attuale.

Anche oggi, guardando le statistiche, la recidività è la caratteristica di gran parte della "popolazione" carceraria. Nel 1970 nelle carceri erano rinchiusi 31.547 persone, nel 2007, 60.710.

Nel 2006 su 27.585 prigionieri di origine italiana il 48%, ossia 5 su 10, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 99, è recidivo, cioè condannato ed entrato in galera per due o più volte. La proporzione dei recidivi fra i prigionieri originari di altri paesi ancor più elevata. Fra le persone "affidate in prova" quelle recidive (soprattutto condannate per uso dell'alcool e degli stupefacenti) costituiscono circa il 20%, 2 su 10, del totale.

L'indulto dell'autunno 2006 ha riguardato 26.722 persone in carcere e 17.315 persone sottoposte alle misure alternative; delle prime dopo pochi mesi ne erano già state riarrestate 5.250, delle seconde 798.

Nell'analisi della recidiva, come di tanti altri aspetti relativi alla carcerazione, oggi bisogna tenere conto delle tante forme di carcerazione e controllo un tempo assolutamente inesistenti. Esse sono esclusivamente ulteriori forme in cui si esplica la differenziazione, la divisione della classe in tanti piccoli gruppi, con interessi diversi solo nella forma e nella quantità, ma tanto basta a rendere sordi l'uno nei confronti dell'altro i gruppi. La differenziazione in ogni caso è il frutto dei rapporti di forza che sono mutati in favore dello stato, e della frantumazione-scomposizione delle aree di movimento, organizzate e dello stesso proletariato prigioniero.

È allora necessario nella lotta contro il carcere fuori, ma anche dentro, darsi obiettivi e riferimenti "unificanti", come propongono i compagni di Carinola quando portano l'esempio della lotta per la riforma del 4bis e del 58ter². La rivendicazione di una riduzione generalizzata rimanda alla ricomposizione tra *interno ed esterno* e alla creazione di un fronte unitario che sia in grado di lasciarsi alle spalle la differenziazione funzionale alla legislazione premiale, che anche in carcere ha prodotto divisioni, frantumazioni, arretramenti.

Non c'è "abolizione dell'ergastolo" senza abolizione della recidiva, e viceversa naturalmente. E abolizione della recidiva significa rivendicare la riduzione generalizzata delle pene, cioè comunicare, praticare, pur sotto diverse forme, un percorso di lotta comune con la maggior parte possibile delle persone oggi chiuse in galera e con gli sfruttati posti sempre più sotto la minaccia di finire in galera o di venire espulsi.

Il nostro contributo ha lo scopo di ricostruire quei legami di solidarietà che sono stati spezzati in un arco di tempo in cui la odierna campagna di sicurezza trova buon terreno per radicare uno stato di polizia. Per impedire a questa macchina impietosa di funzionare, è necessario un lavoro di "riunificazione" notevole, per rinsaldare quei rapporti che ci appartengono, senza i quali non sono possibili passi avanti.

Milano, giugno 2008
OLGa
olga2005@autistici.org

² L'articolo 4bis prevede:

Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.

1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale...delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale.

La concessione dei benefici e dell'accertamento della pericolosità sociale dei condannati si risolve dunque nella "collaborazione con la giustizia", quindi con l'abiura e la delazione, che oltre che per reprimere e annientare ogni forma di lotta contro il capitale, serve al potere anche politicamente per legittimarsi e creare una deterrenza nelle coscienze e nella pratica delle nuove generazioni, che si vorrebbero normalizzate e pacificate.